



Consiglio del 25 gennaio 2013

Punto 4 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 4.1.

Direttiva sui ritardi di pagamento

4.1.1 Confronto D. Lgs. 231/2002 e novità introdotte dal D.Lgs. 192/2012

**4.1.2 Decreto legge 24.1.12 n.1 convertito in legge con modifiche dalla legge 24.3.12 n. 27
Art. 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti
agricoli e agroalimentari)**

Confronto D. Lgs. 231/2002 e novità introdotte dal D.Lgs. 192/2012

<p>D. Lgs. 231/2002 del 9 ottobre 2002 <i>in modalità revisione le modifiche introdotte dal</i> D.Lgs. 231/2001 modificato da D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (in G.U. 15/11/2012, n.267)</p>	<p><u>OSSERVAZIONI</u></p> <p><u>Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.</u></p>
<p><u>Art.1</u> <u>Ambito di applicazione</u></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente Decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.</p> <p>2. Le disposizioni del presente Decreto non trovano applicazione per:</p> <p>a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, <u>comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;</u></p> <p>b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;</p> <p>e)b) <u>pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.</u></p>	<p><i>La possibilità per gli Stati membri di escludere dall'applicazione della direttiva i debiti oggetto di procedure concorsuali era già prevista dall'art.6, comma 2, lett. a) della direttiva 35/2000/CE e evidenziato nell'art.1 della direttiva 2011/7/UE.</i></p>
<p><u>Art.2</u> <u>Definizioni</u></p> <p>Ai fini del presente Decreto si intende per:</p> <p>a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;</p> <p>b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni <u>di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u>dello Stato, le regioni, le province</p>	<p><i>In linea con l'art. 2 della direttiva 2011/7/UE, la definizione di PA è stata aggiornata. La direttiva richiamava le definizioni contenute nelle direttive citate 2004/17/CE e 2004/18/CE. I decreto 231 fa riferimento al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".</i></p> <p><i>La PA è rappresentata da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • le amministrazioni dello Stato; • gli enti pubblici territoriali; • gli altri enti pubblici non economici; • gli organismi di diritto pubblico;



<p align="center">D. Lgs. 231/2002 del 9 ottobre 2002 in modalità revisione le modifiche introdotte dal D.Lgs. 231/2001 modificato da D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (in G.U. 15/11/2012, n.267)</p>	<p align="center"><u>OSSERVAZIONI</u></p> <p align="center"><u>Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.</u></p>
<p>autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;</p> <p>c) <u>"imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;</u></p> <p>d) <u>"interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;</u></p> <p>e) <u>"interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;</u></p> <p>d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;</p> <p>f) <u>"tasso di riferimento": il saggio-tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti principali operazioni di rifinanziamento principali", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.</i>



<p align="center">D. Lgs. 231/2002 del 9 ottobre 2002 in modalità revisione le modifiche introdotte dal D.Lgs. 231/2001 modificato da D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (in G.U. 15/11/2012, n.267)</p>	<p align="center"><u>OSSERVAZIONI</u></p> <p><u>Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.</u></p>
<p>e)g) <u>"importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.</u></p> <p>f)h) <u>"prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito Decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato Decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.</u></p>	
<p align="center"><u>Art.3</u> <u>Responsabilità del debitore</u></p> <p>1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori <u>sull'importo dovuto</u>, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.</p>	
<p align="center"><u>Art.4</u> <u>Decorrenza degli interessi moratori</u></p> <p>1. Gli interessi <u>moratori</u> decorrono, <u>senza che sia necessaria la costituzione in mora automaticamente</u>, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.</p> <p>2. Salvo <u>quanto previsto dai</u> il disposto dei <u>commi 3, e 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini</u> se il termine per</p>	<p>A differenza dell'impostazione della direttiva, si è mantenuto un unico disposto per le transazioni fra imprese e per le transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni. All'interno dell'articolo però sono introdotte differenziazioni di trattamento.</p> <p>Come previsto dalla direttiva (art. 3 – Transazioni tra imprese), il termine di</p>



<p align="center">D. Lgs. 231/2002 del 9 ottobre 2002 in modalità revisione le modifiche introdotte dal D.Lgs. 231/2001 modificato da D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (in G.U. 15/11/2012, n.267)</p>	<p align="center"><u>OSSERVAZIONI</u></p> <p align="center"><u>Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.</u></p>
<p>il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:</p> <p>a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. <u>Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;</u></p> <p>b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;</p> <p>c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;</p> <p>d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.</p> <p><u>3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.</u></p> <p><u>4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica</u></p>	<p>30 giorni è derogabile in relazione agli accordi fra imprese, fino al un limite "opportuno" di 60 giorni (la direttiva specifica giorni di calendario, il decreto no). Oltre i 60 giorni, gli accordi possono derogare purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.</p> <p><i>Tale previsione non si applica alle transazioni con la PA.</i></p> <p><i>Per la PA il termine è sempre di 30 giorni ad eccezione dei casi specifici dettati dal comma 5, che rispecchia le previsioni dell'art. 4 della direttiva.</i></p> <p><i>Si recepisce l'art.4 comma 5 della direttiva che limita la durata della procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi. Il disposto dell'art. 4 comma 3 lett. b) in base al quale il debitore PA e il creditore non possano accordarsi sulla data di ricevimento della fattura è stato recepito nel successivo art. 7 in tema di nullità.</i></p>



<p align="center">D. Lgs. 231/2002 del 9 ottobre 2002 in modalità revisione le modifiche introdotte dal D.Lgs. 231/2001 modificato da D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (in G.U. 15/11/2012, n.267)</p>	<p align="center"><u>OSSERVAZIONI</u></p> <p align="center"><u>Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.</u></p>
<p><u>amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando cioè sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.</u></p> <p><u>5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:</u></p> <p><u>a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;</u></p> <p><u>b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.</u></p> <p><u>6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.</u></p> <p><u>3-7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.</u></p>	
<p align="center"><u>Art.5</u> <u>Saggio degli interessi</u></p> <p><u>1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di</u></p>	



<p>D. Lgs. 231/2002 del 9 ottobre 2002 in modalità revisione le modifiche introdotte dal D.Lgs. 231/2001 modificato da D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (in G.U. 15/11/2012, n.267)</p>	<p><u>OSSERVAZIONI</u></p> <p><i><u>Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.</u></i></p>
<p><u>mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.</u></p> <p><u>2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:</u></p> <p><u>a. per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;</u></p> <p><u>b. per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.</u></p> <p><u>1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente Decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.</u></p> <p><u>2-3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del <u>tasso di riferimento</u>, saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.</u></p>	
<p><u>Art.6</u></p> <p><u><i>Risarcimento dei costi delle spese di recupero</i></u></p> <p><u>1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto <u>anche</u> al <u>risarcimento rimborso</u> dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il</u></p>	<p><i>Recepito quanto previsto dall'art.6 della direttiva in tema di risarcimento delle spese di recupero.</i></p> <p><i>In particolare, previsto l'importo fisso minimo di 40€ come risarcimento dei costi sostenuti dal creditore per il recupero del credito, fatta salvo il maggiore danno.</i></p>



<p align="center">D. Lgs. 231/2002 del 9 ottobre 2002 in modalità revisione le modifiche introdotte dal D.Lgs. 231/2001 modificato da D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (in G.U. 15/11/2012, n.267)</p>	<p align="center"><u>OSSERVAZIONI</u></p> <p align="center"><u>Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.</u></p>
<p>ritardo non sia a lui imputabile.</p> <p>2. <u>Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.</u></p>	
<p align="center"><u>Art. 7</u></p> <p align="center"><u>Nullità</u></p> <p>1. <u>Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.</u></p> <p><u>1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.</u></p> <p><u>2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più</u></p>	<p><i>Vengono esplicitati alcuni casi in cui le clausole sono sempre gravemente inique, come previsti dalla direttiva.</i></p>



<p align="center">D. Lgs. 231/2002 del 9 ottobre 2002 in modalità revisione le modifiche introdotte dal D.Lgs. 231/2001 modificato da D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (in G.U. 15/11/2012, n.267)</p>	<p align="center"><u>OSSERVAZIONI</u></p> <p align="center"><u>Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.</u></p>
<p>lungi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.</p> <p>2. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara, anche d'ufficio, la nullità dell'accordo della clausola e, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero, all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.</p> <p>3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.</p> <p>4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.</p> <p>4-5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.</p>	
<p align="center"><u>Art.8</u> <u>Tutela degli interessi collettivi</u></p> <p>1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice</p>	



<p align="center">D. Lgs. 231/2002 del 9 ottobre 2002 in modalità revisione le modifiche introdotte dal D.Lgs. 231/2001 modificato da D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (in G.U. 15/11/2012, n.267)</p>	<p align="center"><u>OSSERVAZIONI</u></p> <p align="center"><u>Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.</u></p>
<p>competente:</p> <p>a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;<u>delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso;</u></p> <p>b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;</p> <p>c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.</p> <p>2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.</p>	
<p align="center"><u>Art.9</u> <u>Modifiche al codice di procedura civile</u></p> <p>1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.</p> <p>2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti</p>	



<p align="center">D. Lgs. 231/2002 del 9 ottobre 2002 in modalità revisione le modifiche introdotte dal D.Lgs. 231/2001 modificato da D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (in G.U. 15/11/2012, n.267)</p>	<p align="center"><u>OSSERVAZIONI</u></p> <p align="center"><u>Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.</u></p>
<p>modifiche:</p> <p>a) nel primo periodo, dopo le parole "Decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";</p> <p>b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta nè superiore a centoventi".</p> <p>3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del Decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".</p>	
<p align="center"><i>Art. 10.</i></p> <p align="center"><u>Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n.192</u></p> <p>1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il</p>	



<p align="center">D. Lgs. 231/2002 del 9 ottobre 2002 <i>in modalità revisione le modifiche introdotte dal</i> D.Lgs. 231/2001 modificato da D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (in G.U. 15/11/2012, n.267)</p>	<p align="center"><u>OSSERVAZIONI</u></p> <p align="center"><u>Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.</u></p>
<p>committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini."</p>	
<p align="center"><i>Art. 11</i> <u>Norme transitorie finali</u></p> <p>1. Le disposizioni del presente Decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.</p> <p>2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.</p> <p>3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.</p> <p>Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	





**Decreto legge 24.1.2012 n. 1 convertito in legge con modifiche dalla legge 24.3.2012 n. 27
Art. 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)**

Documento per la discussione

Facendo seguito alla nota predisposta dal dott. Nannetti (Ifitalia) sull'argomento, la Commissione Legale ha analizzato la questione della compatibilità di certe operazioni svolte dalle società di factoring con la norma in esame.

Essa impone, per la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, un termine legale di trenta giorni per il pagamento del corrispettivo, di fatto scorrendo la disciplina delle relazioni commerciali nel settore in questione dalla disciplina generale del D.Lgs. 231/02.

Dal punto di vista della cessione del credito, l'imposizione di un termine legale per il pagamento del corrispettivo sembra porre l'accento su eventuali clausole tali da determinare potenzialmente la violazione dei divieti imposti dall'art. 2 del D.L. 1/2012 e in particolare l'imposizione, al cedente, di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose tali da assicurare all'altra parte un vantaggio economico ingiustificato.

In particolare, la forma contrattuale maggiormente esposta da questo punto di vista appare il factoring maturity con dilazione al debitore ceduto.

Sotto questo profilo, si ritiene che non configurino ingiustificati vantaggi per il debitore e pertanto non presentino sicuramente criticità gli accordi che prevedono:

- a. assunzione da parte del factor del rischio di ritardato pagamento senza rivalse o condizioni;
- b. assenza di oneri per il cedente dalla scadenza del termine legale di pagamento in avanti;
- c. instaurazione di un autonomo rapporto di dilazione tra il debitore ceduto e il factor che prevedano l'applicazione di interessi convenzionali (non di mora).

Appare opportuno analizzare tali requisiti in maniera più approfondita al fine di individuare le forme contrattuali che presentano criticità e le eventuali soluzioni possibili.

Assunzione da parte del factor del rischio di ritardato pagamento senza rivalse o condizioni e assenza di oneri per il cedente dalla scadenza del termine legale di pagamento in avanti

Tali requisiti sono, in linea di principio, rispettati nelle operazioni di acquisto a titolo definitivo e nelle operazioni pro soluto con pagamento a scadenza del corrispettivo.

Appare invece particolarmente critico il caso del maturity nelle operazioni di cessione pro solvendo e pro soluto formale o pagato trascorsi N giorni dalla scadenza (es: CG Assifact prevedono 270 giorni).

Tali operazioni infatti possono comportare oneri per il cedente nel periodo che va dalla scadenza del termine legale di pagamento in avanti: in questo tipo di operazioni, infatti, viene accreditato il cedente alla data scadenza fattura per il corrispettivo e, in caso di inadempimento del debitore ceduto alla data dilazionata, il

pagamento viene successivamente stornato, con il conseguente addebito al cedente degli interessi per tutto il periodo della dilazione.

Le criticità relative al maturity pro solvendo, che derivano appunto dal permanere del rischio di ritardo o pagamento presso il cedente, non appaiono facilmente superabili, in particolare in virtù del fatto che il pagamento del prezzo concordato per la cessione del credito risulta essere condizionato dalla possibilità di rivalsa sul cedente in caso di inadempimento del debitore.

Una ipotesi differente evidenzia tuttavia come in tale tipologia di operazioni, in effetti, ci è che conta è appunto l'inadempimento del debitore ceduto: in caso di storno dell'operazione, al cedente sarà retrocesso il credito e pertanto quest'ultimo potrà svolgere tutte le azioni necessarie per il recupero del credito stesso e degli interessi di mora dovuti dal debitore a termini di legge, di fatto non pregiudicando alcuno dei diritti sanciti dalla norma in esame. In tale ottica, il prodotto assumerebbe la veste di mera anticipazione del corrispettivo al cedente, e a rilevare nella sostanza non è tanto il rischio di ritardo pagamento quanto piuttosto il rischio di credito sul debitore ceduto.

Sotto questa logica, le criticità appaiono legate agli aspetti formali del rapporto e potrebbero essere superate attraverso una revisione della contrattualistica rivolta a clienti operanti nel settore agricolo e agroalimentare, che dovrà pertanto essere attentamente e adeguatamente redatta al fine di assicurare:

- i. l'emergere della autonomia contrattuale sia nella fase della trattativa con il Fornitore sia con quella svolta con il Cliente con modalità tali da chiarire che l'intervento factoring non nasce da iniziative o con finalità volte a eludere il disposto normativo ma per una esigenza del Fornitore;
- ii. la tutela dei diritti indicati dalla legge;
- iii. che non si intravedano forme di comportamenti dominanti a scapito della parte più debole e/o pratiche commerciali sleali.

Si ritiene comunque necessario svolgere ulteriori approfondimenti sul tema, anche tenuto conto della causa di scambio del contratto di factoring, per verificare la compatibilità del maturity pro solvendo con la normativa particolare del settore agricolo e agroalimentare.

Instaurazione di un autonomo rapporto di dilazione tra il debitore ceduto e il factor che prevedano l'applicazione di interessi convenzionali (non di mora)

Con riferimento alla dilazione concessa al debitore ceduto, preme sottolineare come la dilazione commerciale concessa dal cedente e alla quale il factor aderisce (forma ampiamente utilizzata nel settore) a seguito dell'introduzione di un termine legale di pagamento inderogabile appaia sicuramente non conforme alla nuova disciplina per le controparti operanti nel settore agricolo e agroalimentare.

Si ritiene pertanto che la forma di dilazione maggiormente conforme alla disciplina sia rappresentata da un contratto di dilazione autonomo fra il factor e il debitore, nel quale (ove siano rispettati gli altri requisiti di cui sopra) potranno essere convenuti interessi inferiori al tasso di mora in quanto la mancata applicazione degli interessi di mora non avverrà a danno del creditore originario.

Si evidenzia tuttavia come tale autonoma dilazione rappresenti un'operazione finanziaria posta in essere con il debitore ceduto, alla quale si dovranno applicare le relative disposizioni, in particolare con riferimento a quelle in tema di trasparenza e usura. A supporto di tale impostazione, si ricorda che il D.Lgs. 141/2010 (art. 1) definisce come "contratto di credito" anche " [...] il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento [...]".

Considerata la portata e le conseguenze di tale evidenza, e in assenza di chiarezza normativa, si ritiene utile svolgere ulteriori approfondimenti sul tema finalizzati a fornire agli associati criteri uniformi di comportamento.



Al riguardo, si fa presente come analoga problematica potrà presentarsi anche con riferimento ai crediti verso la pubblica amministrazione, in virtù delle modifiche al D.Lgs. 231/2002 introdotte dal D.Lgs. 192/2012:

“ [...] Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. [...]”

BOZZA

